



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

Punto 4) all'ordine del giorno:

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA RIVENDITA DI AZIONI PROPRIE.

Relazione illustrativa

Ai sensi dell'art. 2357 c.c. e dell'art. 2357-ter c.c. la società può acquistare e/o disporre delle azioni proprie solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata e il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In data 15/03/2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci di autorizzare la costituzione di un Fondo per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie nei termini e alle condizioni dettagliate in proposta.

Si specifica che gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati in via preponderante sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentono l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto, con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. La costituzione di un Fondo azioni proprie per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie è realizzata con l'obiettivo primario di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni delle azioni di propria emissione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di abusi di mercato e delle previsioni del regolamento della sede di negoziazione, con il fine di fornire sostegno alla liquidità delle azioni di propria emissione.

Si ricorda infine che la costituzione di un Fondo azioni proprie per l'acquisto e la rivendita di azioni proprie deve essere autorizzata preventivamente da Banca d'Italia. Sulla base delle nuove disposizioni in materia di Vigilanza, l'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Organo di Vigilanza ha una durata limitata pari a 12 mesi.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione